



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 44 del 02/05/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020 ED ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 46 DEL 29 APRILE 2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- tutti i provvedimenti governativi e le disposizioni regionali adottate con l'obiettivo di contenere l'epidemia;
- che i suddetti provvedimenti, riferiti alla c.d. "fase uno", hanno disposto misure di distanziamento sociale oltre alla chiusura delle strutture pubbliche e private come, tra le altre, scuole, aziende, attività commerciali ed artigianali, ristoranti, bar, biblioteche e musei, giardini e parchi pubblici ed hanno imposto a tutti i cittadini di rimanere a casa causando importanti disagi sia dal punto di vista delle rispettive attività professionali incise dai provvedimenti, che dal punto di vista della stessa vita di relazione delle persone;

- che da lunedì 4 maggio prenderà avvio la c.d. “fase due” di gestione dell’emergenza in cui sarà disposto l’allentamento di alcune misure restrittive sino ad ora adottate dalle Autorità nazionali e regionali;

VISTO

- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che ha disciplinato alcuni aspetti della c.d. “fase due” lasciando comunque in vigore alcune misure che limitano la libertà di circolazione delle persone, la possibilità di riapertura di alcune aree pubbliche o attività economiche e delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

- dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 46 del 29 aprile 2020;

RITENUTO

- che le disposizioni governative e regionali debbano essere coordinate anche in relazione alla facoltà riconosciuta ai sindaci di adottare i provvedimenti necessari alla gestione dell’emergenza in relazione alle specificità locali;

ULTERIORMENTE CONSIDERATO

- che sul territorio comunale sono presenti numerosi giardini pubblici e parchi urbani, alcuni dei quali ospitano attrezzature per il gioco dei bambini;

- che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 stabilisce che “*d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati*” attribuendo al sindaco la facoltà di “*disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera*” e che “*e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro*” ribadendo che “*il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera*” e confermando in ogni caso che “*le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse*”;

- che la successiva lettera f) del medesimo D.P.C.M. del 26 aprile 2020 stabilisce che “*non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività*”;

RITENUTO

- che quest’ultima disposizione debba essere coordinata con quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 29 aprile 2020 che stabilisce che:

“1. è consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri”;

ATTESO CHE

- ferma restando la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, è possibile consentire l'accesso ad alcuni parchi e giardini pubblici del territorio comunale nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,80 metri e nel rigoroso rispetto altresì del divieto di assembramento;

- alcuni giardini e spazi pubblici del territorio comunale, a causa delle loro ridotte dimensioni e dell'elevata concentrazione in essi di attrezzature per il gioco dei bambini, non garantiscono *ipso facto* il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 lett. d) ed e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e che, pertanto, di essi deve essere mantenuta la chiusura secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente ordinanza;

- possa essere consentito l'accesso agli altri parchi e giardini pubblici che, per dimensioni e limitata presenza di attrezzature per il gioco dei bambini - comunque interdette - consentono di ritenere non sussistente il rischio di assembramenti;

- per quanto concerne l'attività motoria all'aperto devono essere applicate le disposizioni regionali in quanto più restrittive delle disposizioni nazionali e, pertanto, coerenti con la finalità di contenimento dell'epidemia che ispira tutti gli atti in questione, salvo il rispetto della distanza interpersonale minima di almeno due metri per coloro i quali svolgono attività sportiva;

VISTI

- gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- la chiusura al pubblico dei giardini pubblici di Via Condotti/Via del Granaio e di quelli di Via Toti;

- l'interdizione di tutte le aree e di tutte le attrezzature per il gioco dei bambini presenti sia nei parchi che nei giardini presenti sul territorio comunale;

- di svolgere l'attività motoria individuale all'aria aperta esclusivamente all'interno del territorio comunale e nel rigoroso rispetto di tutte le altre prescrizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 46/2020;

AVVERTE

- che l'inosservanza di quanto stabilito dal presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia efficace dal 4 al 17 maggio 2020 compresi;
- che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Municipale l'affissione del presente provvedimento nei giardini pubblici di Via Condotti/Via del Granaio ed in quelli di Via Toti, oltre alla materiale interdizione, tramite idonea segnaletica, delle attrezzature per il gioco dei bambini;
- che spetti agli operatori del Comando di Polizia Municipale, nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga comunicato alla Collettività, a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando Polizia Municipale;
 - Prefettura – ufficio territoriale di Prato.

Sindaco

PUGGELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

documento sottoscritto digitalmente